

Sanzioni e fattispecie disciplinari

Personale non dirigente

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONE
<p>Art. 3, comma 4, CCNL 11/4/2008</p>	<p>a) INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, ANCHE IN TEMA DI ASSENZA PER MALATTIA O INOSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO, FATTE SALVE LE PIU' GRAVI SANZIONI, PREVISTE NEI COMMI 7 E 8 DELL'ART. 3* *(sostituito dall'art. 55 quater, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001)</p>	<p>MINIMO: RIMPROVERO VERBALE</p> <p>MASSIMO: MULTA DI IMPORTO PARI A 4 ORE DI RETRIBUZIONE</p>
	<p>b) CONDOTTA NON CONFORME AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA VERSO SUPERIORI O ALTRI DIPENDENTI O NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO</p>	
	<p>c) NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI, NELLA CURA DEI LOCALI E DEI BENI MOBILI O STRUMENTI A LUI AFFIDATI O SUI QUALI, IN RELAZIONE ALLE SUE RESPONSABILITÀ, DEBBA ESPLETARE ATTIVITÀ DI CUSTODIA O VIGILANZA</p>	
	<p>d) INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI SICUREZZA SUL LAVORO OVE NON NE SIA DERIVATO DANNO O DISSERVIZIO</p>	
	<p>e) RIFIUTO DI ASSOGGETTARSI A VISITE PERSONALI DISPOSTE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300</p>	
<p>Art. 3, comma 5, CCNL 11/4/2008</p>	<p>a) RECIDIVA NELLE MANCANZE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 4 DEL CCNL 11/4/2008, CHE ABBIANO COMPORTATO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMO DELLA MULTA</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI</p>
	<p>b) PARTICOLARE GRAVITÀ DELLE MANCANZE PREVISTE ALL'ART. 3, COMMA 4 DEL CCNL 11/4/2008 – PERSONALE NON DIRIGENTE</p>	
	<p>c) (...) * ARBITRARIO ABBANDONO DEL SERVIZIO *(sostituito dall'art. 55 quater, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001)</p>	
	<p>d) INGIUSTIFICATO RITARDO, NON SUPERIORE A 10 GIORNI, A TRASFERIRSI NELLA SEDE ASSEGNATA DAI SUPERIORI</p>	
	<p>e) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE RITARDINO IL RECUPERO PSICO-FISICO DURANTE LO STATO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO</p>	
	<p>g) COMPORTAMENTI, NON REITERATI, MINACCIOSI, GRAVEMENTE INGIURIOSI CALUNNIOSI O DIFFAMATORI NEI CONFRONTI DI ALTRI DIPENDENTI O DEGLI UTENTI O DI TERZI</p>	

	<p>h) ALTERCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON UTENTI O TERZI</p> <p>i) MANIFESTAZIONI INGIURIOSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, SALVO CHE SIANO ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970</p> <p>j) ATTI, COMPORAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, LESIVI DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA</p> <p>k) VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI COMPORAMENTO NON RICOMPRESI SPECIFICATAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI, DA CUI SIA DERIVATO DISSERVIZIO OVVERO DANNO O PERICOLO ALL'ENTE, AGLI UTENTI O AI TERZI, IN ASSENZA DI CONDANNA DELLA PA AL RISARCIMENTO DEL DANNO</p>	
<p>Art. 55 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>LAVORATORE O DIRIGENTE, ANCHE DI ALTRA PA, CHE, ESSENDO A CONOSCENZA PER RAGIONI DI UFFICIO O DI SERVIZIO, DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CORSO, RIFIUTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, LA COLLABORAZIONE RICHIESTA DALL'AUTORITÀ DISCIPLINARE OVVERO RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO A 15 GIORNI, COMMISURATA ALL'ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO</p>
<p>Art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DELL'AZIONE DISCIPLINARE PER OMISSIONE O RITARDO INGIUSTIFICATI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO O VALUTAZIONI MANIFESTAMENTE INFONDATE DI INSUSSISTENZA DI CONDOTTE PALESEMENTE RILEVANTI DISCIPLINARMENTE</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO A 3 MESI, IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE</p>
<p>Art. 55 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>FATTA SALVA ALTRA SANZIONE DISCIPLINARE, LA VIOLAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE, DEGLI OBBLIGHI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, CHE ABBIA COMPORATO CONDANNA PER LA P.A. AL RISARCIMENTO DEL DANNO</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, DA 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI, IN PROPORZIONE ALLA ENTITA' DEL RISARCIMENTO</p>
<p>Art. 3, comma 6, CCNL 11/4/2008</p>	<p>a) RECIDIVA NEL BIENNIO DELLE MANCANZE PREVISTE NELL'ART. 3, COMMA 5 DEL CCNL 11/4/2008, QUANDO SIA STATA COMMINATA LA SANZIONE MASSIMA OPPURE QUANDO LE MANCANZE PREVISTE AL COMMA 5 PRESENTINO CARATTERI DI PARTICOLARE GRAVITÀ</p> <p>c) OCCULTAMENTO, DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA CUSTODIA, DEL CONTROLLO O DELLA VIGILANZA, DI FATTI E CIRCOSTANZE RELATIVI AD ILLECITO USO, MANOMISSIONE,</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVA-</p>

Art. 3, comma 6, CCNL 11/4/2008	DISTRAZIONE O SOTTRAZIONE DI SOMME O BENI DI PERTINENZA DELL'ENTE O AD ESSO AFFIDATI	ZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 6 MESI
	f) ATTI, COMPORTAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, DI PARTICOLARE GRAVITÀ CHE SIANO LESIVI DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA PURCHÉ NON REITERATI	
	g) (...) * CHI AVALLI AIUTI O PERMETTA COMPORTAMENTI TESI ALL'ELUSIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI DELLA PRESENZA E DELL'ORARIO O LA MANOMISSIONE DEI FOGLI DI PRESENZA O DELLE RISULTANZE DEGLI STESSI *sostituito dall'art. 55 <i>quater</i> , c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 165/2001	
	h) ALTERCHI DI PARTICOLARE GRAVITÀ CON VIE DI FATTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON UTENTI	
	i) QUALSIASI COMPORTAMENTO DA CUI SIA DERIVATO DANNO GRAVE ALL'ENTE O A TERZI, A CONDIZIONE CHE NON NE SIA DERIVATA CONDANNA AL RISARCIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art. 55 <i>sexies</i> , comma 2, D.Lgs n. 165/2001	CHIUNQUE CAGIONI GRAVE DANNO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA PER INEFFICIENZA ED INCOMPETENZA PROFESSIONALE ACCERTATE TRAMITE SISTEMA DI VALUTAZIONE	COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ E RIDETERMINAZIONE MANSIONI E QUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE RICOLLOCAMENTO DEL LAVORATORE
Art. 3, comma 7, CCNL 11/4/2008	a) RECIDIVA PLURIMA, ALMENO TRE VOLTE NELL'ANNO, NELLE MANCANZE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMI 5 E 6 DEL CCNL 11/4/2008 ANCHE SE DI DIVERSA NATURA, O RECIDIVA, NEL BIENNIO, IN UNA MANCANZA TRA QUELLE PREVISTE NEI MEDESIMI COMMI, CHE ABBIÀ COMPORTATO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MASSIMA DI 6 MESI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 8, LETT. A)	LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
	b) RECIDIVA NELL'INFRAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 6, LETT. C) DEL CCNL 11/4/2008	
Art. 55 <i>quater</i> , comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 165/2001	c) INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI TRASFERIMENTO DISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO	
Art. 55 <i>quater</i> , comma 1, lettera b), 2° periodo, D.Lgs. n. 165/2001	d) ASSENZA PRIVA DI VALIDA GIUSTIFICAZIONE PER UN NUMERO DI GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SUPERIORE A TRE NELL'ARCO DI UN BIENNIO O COMUNQUE PER PIÙ DI SETTE GIORNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI OVVERO MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'AMMINISTRAZIONE	

	<p>h) CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER UN DELITTO CHE, COMMESSO FUORI DAL SERVIZIO E NON ATTINENTE IN VIA DIRETTA AL RAPPORTO DI LAVORO, NON NE CONSENTA LA PROSECUZIONE PER LA SUA SPECIFICA GRAVITÀ</p> <p>i) VIOLAZIONE DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO NON RICOMPRESI SPECIFICAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI DI GRAVITÀ TALE SECONDO I CRITERI DI CUI AL COMMA 1, DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</p> <p>j) REITERATI COMPORTAMENTI OSTATIVI ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA DELL'ENTE DI APPARTENENZA E COMUNQUE TALI DA COMPORTARE GRAVI RITARDI E INADEMPIENZE NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI</p>	LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
<p>Art. 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>PRESTAZIONE LAVORATIVA RIFERIBILE AD UN ARCO TEMPORALE NON INFERIORE AL BIENNIO, PER LA QUALE LA P.A. FORMULA UNA VALUTAZIONE DI INSUFFICIENTE RENDIMENTO DOVUTA A REITERATA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DELLA PRESTAZIONE IN BASE A LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI O CODICI DI COMPORTAMENTO</p>	
<p>Art. 55 quater, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 Art. 3, comma 8, CCNL 11/4/2008</p>	<p>a) REITERAZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DI GRAVI CONDOTTE AGGRESSIVE O MOLESTE O MINACCIOSE O INGIURIOSE O COMUNQUE LESIVE DELL'ONORE E DELLA DIGNITÀ PERSONALE ALTRUI</p>	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
<p>Art. 55 quater, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>b) FALSITÀ DOCUMENTALI O DICHIARATIVE COMMESSE AI FINI O IN OCCASIONE DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO DI PROGRESSIONI DI CARRIERA;</p>	
<p>Art. 3, comma 8, CCNL 11/4/2008</p>	<p>c) CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO:</p> <p>1. PER I DELITTI GIÀ INDICATI NELL' ART. 1, COMMA 1, LETTERE A), B) LIMITATAMENTE ALL'ART. 316 DEL CODICE PENALE, C), ED E) DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1992 N. 16; PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IL RIFERIMENTO È AI DELITTI PREVISTI DAGLI ARTT. 58, COMMA 1, LETT. A), B) LIMITATAMENTE ALL'ART. 316 DEL CODICE PENALE, LETT. C), D) ED E), E 59, COMMA 1, LETT. A), LIMITATAMENTE AI DELITTI GIÀ INDICATI NELL'ART. 58, COMMA 1, LETT. A) E ALL'ART. 316 DEL CODICE PENALE, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000</p> <p>2. PER GRAVI DELITTI COMMESSI IN SERVIZIO</p> <p>3. PER I DELITTI PREVISTI DALL'ART. 3, COMMA 1 DELLA LEGGE 27 MARZO 2001 N. 97</p>	
<p>Art. 55 quater, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>d) CONDANNA PENALE DEFINITIVA IN RELAZIONE ALLA QUALE È PREVISTA L'INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI, OVVERO L'ESTINZIONE, COMUNQUE DENOMINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO</p>	
<p>Art. 55 quater, comma 1, lett. a),</p>	<p>e) CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER UN DELITTO COMMESSO IN SERVIZIO O FUORI SERVIZIO CHE, PUR NON ATTENENDO IN VIA DIRETTA AL RAPPORTO DI LAVORO, NON NE</p>	

D.Lgs. n. 165/2001	CONSENTA NEANCHE PROVVISORIAMENTE LA PROSECUZIONE PER LA SUA SPECIFICA GRAVITÀ	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
	f) VIOLAZIONI INTENZIONALI DEGLI OBBLIGHI NON RICOMPRESI SPECIFICAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI, ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI, DI GRAVITÀ TALE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI CUI AL COMMA 1, DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE NEPPURE PROVVISORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO	
	g) L'IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE VENGA ARRESTATO PERCHÉ COLTO, IN FLAGRANZA, A COMMITTERE REATI DI PECULATO O CONCUSSIONE O CORRUZIONE E L'ARRESTO SIA CONVALIDATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI	
	h) FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO, MEDIANTE L'ALTERAZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA O CON ALTRE MODALITÀ FRAUDOLENTE, OVVERO GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO MEDIANTE CERTIFICAZIONE MEDICA FALSA O CHE ATTESTA FALSAMENTE UNO STATO DI MALATTIA	

Personale dirigente

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONE
Art. 7, comma 4, CCNL 22/2/2010	a) INOSSERVANZA DELLE DIRETTIVE, DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, ANCHE IN TEMA DI ASSENZE PER MALATTIA, NONCHÉ DI PRESENZA IN SERVIZIO CORRELATA ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA ED ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO AFFIDATO, OVE NON RICORRANO LE FATTISPECIE CONSIDERATE NELL'ART. 55 QUATER, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 165 DEL 2001	SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA DA UN MINIMO DI € 200,00 AD UN MASSI-MO DI € 500,00
	b) CONDOTTA, NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NON CONFORME AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA VERSO I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI VERTICE DELL'ENTE, GLI ALTRI DIRIGENTI, I DIPENDENTI O NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI O TERZI	
	c) ALTERCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON UTENTI O TERZI	
	d) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'ENTE DI ESSERE STATO RINVIATO A GIUDIZIO O DI AVERE AVUTO CONOSCENZA CHE NEI SUOI CONFRONTI È ESERCITATA L'AZIONE PENALE	
	e) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL CHIEDERE O ACCETTARE, A QUALSIASI TITOLO, COMPENSI, REGALI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI, SE NON NEI LIMITI DELLE NORMALI RELAZIONI DI CORTESIA E FATTI SALVI QUELLI D'USO, PURCHÉ DI MODICO VALORE	

	<p>f) INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI O DI SICUREZZA DEL LAVORO, ANCHE SE NON NE SIA DERIVATO DANNO O DISSERVIZIO PER L'ENTE O PER GLI UTENTI</p> <p>g) VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO, COSÌ COME DISCIPLINATO DALLE NORME DEI SINGOLI ORDINAMENTI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ANCHE SE NON NE SIA DERIVATO DANNO ALL' ENTE</p> <p>h) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ARTICOLO 55 <i>NOVIES</i> DEL D. LGS N. 165 DEL 2001</p>	
<p>Art. 55 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 Art. 7, comma 5, CCNL 22/2/2010</p>	<p>IL DIRIGENTE CHE, ESSENDO A CONOSCENZA PER RAGIONI DI UFFICIO O DI SERVIZIO, DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CORSO, RIFIUTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, LA COLLABORAZIONE RICHIESTA DALL'AUTORITÀ DISCIPLINARE OVVERO RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI.</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO A 15 GIORNI, COMMISURATA AL ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO</p>
<p>Art. 7, comma 6, CCNL 22/2/2010 Art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DELL'AZIONE DISCIPLINARE PER OMISSIONE O RITARDO INGIUSTIFICATI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO O VALUTAZIONI MANIFESTAMENTE INFONDATE DI INSUSSISTENZA DI CONDOTTE PALESEMENTE RILEVANTI</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI IN PROPORZIONE ALLA GRAVITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE OMESSA E DECURTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO PER IL DOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE</p>
<p>Art. 55 septies, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>MANCATA PREVENZIONE O CONTRASTO DELLE CONDOTTE ASSENTEISTICHE NELL'INTERESSE DELLE FUNZIONALITÀ DELL'UFFICIO (DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA IN CUI IL DIPENDENTE LAVORA - DIRIGENTE PREPOSTO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE)</p>	<p>SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA UN MINIMO DI 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI</p>
<p>Art. 55 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 Art. 7, comma 7, CCNL 22/2/2010</p>	<p>CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONCERNENTI LA PRESTAZIONE LAVORATIVA, STABILITI DA NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI, DAL CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE, DA ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O DAI CODICI DI COMPORTAMENTO</p>	<p>SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA UN MINIMO DI 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI</p>
<p>Art. 7, comma 8, CCNL 22/2/2010</p>	<p>a) RECIDIVA NEL BIENNIO DELLE MANCANZE PREVISTE NEI COMMI 4, 5, 6 E 7 DELL'ART. 7 DEL CCNL 22/2/2010, QUANDO SIA STATA GIÀ COMMINATA LA SANZIONE MASSIMA OPPURE QUANDO LE MANCANZE PREVISTE DAI MEDESIMI COMMI SI CARATTERIZZANO PER UNA PARTICOLARE GRAVITÀ</p> <p>b) MINACCE, INGIURIE GRAVI, CALUNNIE O DIFFAMAZIONI VERSO IL PUBBLICO, ALTRI DIRIGENTI O DIPENDENTI OVVERO ALTERCHI CON VIE DI FATTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO,</p>	<p>SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA UN MINIMO DI 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 6 MESI</p>

	<p>ANCHE CON UTENTI</p> <p>c) MANIFESTAZIONI INGIURIOSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE SALVO CHE SIANO ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970</p> <p>d) TOLLERANZA DI IRREGOLARITÀ IN SERVIZIO, DI ATTI DI INDISCIPLINA, DI CONTEGNO SCORRETTO O DI ABUSI DI PARTICOLARE GRAVITÀ DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE</p> <p>e) SALVO CHE NON RICORRANO LE FATTISPECIE CONSIDERATE NELL'ART. 55 QUATER, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 165 DEL 2001, ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO O ARBITRARIO ABBANDONO DELLO STESSO; IN TALI IPOTESI L'ENTITÀ DELLA SANZIONE È DETERMINATA IN RELAZIONE ALLA DURATA DELL'ASSENZA O DELL'ABBANDONO DEL SERVIZIO, AL DISSERVIZIO DETERMINATOSI, ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE, AGLI EVENTUALI DANNI CAUSATI ALL'ENTE, AGLI UTENTI O AI TERZI</p> <p>f) OCCULTAMENTO DA PARTE DEL DIRIGENTE DI FATTI E CIRCOSTANZE RELATIVI AD ILLECITO USO, MANOMISSIONE, DISTRAZIONE O SOTTRAZIONE DI SOMME O BENI DI PERTINENZA DELL'ENTE O AD ESSO AFFIDATI</p> <p>g) QUALSIASI COMPORTAMENTO DAL QUALE SIA DERIVATO GRAVE DANNO ALL'ENTE O A TERZI, SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7 DELL'ART. 7 DEL CCNL 22/2/2010</p> <p>h) ATTI O COMPORTAMENTI AGGRESSIVI, OSTILI E DENIGRATORI CHE ASSUMANO FORME DI VIOLENZA MORALE O DI PERSECUZIONE PSICOLOGICA NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI O ALTRI DIPENDENTI</p> <p>i) ATTI, COMPORTAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, LESIVI DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA</p> <p>j) GRAVE E RIPETUTA INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO I TERMINI FISSATI PER CIASCUN PROVVEDIMENTO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009</p>	
<p>Art. 7, comma 9, punto 1), lett. a), CCNL 22/2/2010</p> <p>Art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>a) 1. ASSENZA PRIVA DI VALIDA GIUSTIFICAZIONE PER UN NUMERO DI GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SUPERIORE A 3 NELL'ARCO DI UN BIENNIO O COMUNQUE PER PIÙ DI 7 GIORNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI OVVERO MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>2. INGIUSTIFICATO RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO DISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO</p>	<p>LICENZIAMENTO CON PREAVVISO</p>

<p>Art. 7, comma 9, punto 1) CCNL 22/2/2010</p>	<p>b) RECIDIVA PLURIMA, IN UNA DELLE MANCANZE PREVISTE AI COMMI 4, 5, 6, 7 ED 8 DELL'ART. 7, COMMA 7, CCNL 22/2/2010, ANCHE SE DI DIVERSA NATURA, O RECIDIVA, NEL BIENNIO, IN UNA MANCANZA CHE ABBIÀ GIÀ COMPORATATO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MASSIMA DI SEI MESI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO</p>	
<p>Art. 7, comma 9, punto 2), lett. a), CCNL 22/2/2010 Art. 55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>a) 1. FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO, MEDIANTE L'ALTERAZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA O CON ALTRE MODALITÀ FRAUDOLENTE, OVVERO GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO MEDIANTE UNA CERTIFICAZIONE MEDICA FALSA O CHE ATTESTA FALSAMENTE UNO STATO DI MALATTIA</p> <p>2. FALSITÀ DOCUMENTALI O DICHIARATIVE COMMESSE AI FINI O IN OCCASIONE DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO DI PROGRESSIONI DI CARRIERA</p> <p>3. REITERAZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DI GRAVI CONDOTTE AGGRESSIVE O MOLESTE O MINACCIOSE O INGIURIOSE O COMUNQUE LESIVE DELL'ONORE E DELLA DIGNITÀ PERSONALE ALTRUI</p> <p>4. CONDANNA PENALE DEFINITIVA, IN RELAZIONE ALLA QUALE È PREVISTA L'INTERDIZIONE PERPETUA</p>	
<p>Art. 7, comma 9, punto 2), lett. b), c), d), e), CCNL 22/2/2010</p>	<p>b) COMMISSIONE DI GRAVI FATTI ILLECITI DI RILEVANZA PENALE, IVI COMPRESI QUELLI CHE POSSONO DAL LUOGO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE, SECONDO LA DISCIPLINA DELL'ART. 9 DEL CCNL 22/2/2010- AREA DIRIGENZA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 10, COMMA 1 DEL CCNL 22/2/2010</p> <p>c) CONDANNA, ANCHE NON PASSATA IN GIUDICATO, PER:</p> <p>1. I DELITTI GIÀ INDICATI NELL'ART. 58, COMMA 1, LETT. A), B) LIMITATAMENTE ALL'ART. 316 DEL CODICE PENALE, LETT. C), D) ED E), E NELL'ART. 59, COMMA 1, LETT. A), LIMITATAMENTE AI DELITTI GIÀ INDICATI NELL'ART. 58, COMMA 1, LETT. A) E ALL'ART. 316 DEL CODICE PENALE, LETT. B) E C), DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000</p> <p>2. GRAVI DELITTI COMMESSI IN SERVIZIO</p> <p>3. DELITTI PREVISTI DALL'ART. 3, COMMA 1 DELLA LEGGE 27 MARZO 2001 N. 97</p> <p>d) RECIDIVA PLURIMA DI SISTEMATICI E REITERATI ATTI O COMPORAMENTI AGGRESSIVI, OSTILI E DENIGRATORI CHE ASSUMANO ANCHE FORME DI VIOLENZA MORALE O DI PERSECUZIONE PSICOLOGICA NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI O ALTRI DIPENDENTI</p> <p>e) RECIDIVA PLURIMA ATTI, COMPORAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, LESIVI DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA</p>	<p>LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO</p>